REGIONE CALABRIA
UNITA' ORGANIZZATIVA ELETTORALE

CIRCOLARE N. 02 del 13 agosto 2025

OGGETTO: Elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Calabria di domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025. Adempimenti preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale.

Con decreto n. 1 del Vice Presidente della Giunta Regionale, in data 9 agosto 2025 sono state fissate le date del 5 e 6 ottobre 2025 per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Calabria.

Per le anzidette consultazioni regionali, le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 5 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 6 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legge 19 marzo 2025, n.27, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 2025, n.72, "*Disposizioni urgenti per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2025 e per il loro eventuale abbinamento*";

Subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti avranno inizio le operazioni di scrutinio; in caso di concomitante svolgimento di elezioni regionali e comunali, si darà precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

Tanto premesso, si richiamano le disposizioni e i più immediati adempimenti relativi all'organizzazione dei procedimenti per le predette elezioni regionali.

Sommario

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
b) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali;
c) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature;
d) Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025" convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72. - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. - Articolo 4 (Sottoscrizione

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025

delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa)

e) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa;
f) Comunicazione di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni regionali.

a) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come richiamato con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 20 marzo 2015, con riferimento alle prossime elezioni regionali, a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "*è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni*".

Si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto si ritiene che esso trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025

b) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni regionali

Al fine di garantire l'immediato rilascio - entro 24 ore dalla relativa richiesta - delle certificazioni e l'espletamento degli altri servizi necessari ai relativi procedimenti elettorali, gli uffici dei comuni interessati alle consultazioni elettorali comunali e/o regionali – dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **venerdì 5 e sabato 6 settembre 2025**, negli orari previsti per la presentazione delle candidature **(e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 5 settembre 2025 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 6 settembre 2025),** nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 2, mercoledì 3 e giovedì 4 settembre 2025, anche nelle ore pomeridiane.**

Per ogni utilità, s'informa che la Pubblicazione n. 3 - Elezioni regionali - predisposta, in base alla normativa statale c.d. "cedevole" - "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" e le Istruzioni Integrative Regionali per la presentazione e l'ammissione delle candidature, sono consultabili sul sito di questa Regione www.regione.calabria.it .

c) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e delle candidature

Con riferimento alla potestà autenticatoria di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni introdotte da ultimo con il comma 8 dell'art. 38 bis della legge n. 108/2021, oltre a richiamare le pubblicazioni recanti "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature" (c.d. Pubblicazione n. 3), si segnala che sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori delle liste e candidature i seguenti soggetti:

- i notai,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i membri del Parlamento,
- i consiglieri regionali,
- i presidenti delle province,
- i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana,
- i presidenti dei consigli comunali e provinciali,
- i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali,

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025

- i consiglieri provinciali,
- i consiglieri metropolitani,
- i consiglieri comunali,
- i segretari comunali,
- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia,
- gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'Ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'Ordine.

Il potere di autenticazione attribuito dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 ai consiglieri che comunichino la propria disponibilità può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni regionali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

I segretari comunali o i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia svolgono le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e, ove occorra, degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alla competizione al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025

Le modalità di autenticazione sono contenute nell'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

d) Decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025" convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 maggio 2025, n. 72. - Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025. - Articolo 4 (Sottoscrizione delle liste di candidati da parte degli elettori impossibilitati ad apporre la firma autografa)

Con sentenza n. 3 del 23 gennaio 2025 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 ("Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale") e dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito: CAD), nella parte in cui non consentono all'elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per poter esercitare il voto domiciliare, di sottoscrivere in altro modo una lista di candidati alle elezioni.

Pertanto, pur nella perdurante vigenza del principio generale di non applicabilità delle norme del CAD in materia elettorale, l'articolo 4 del d.l. n.27/2025 ha inteso recepire il principio enunciato dalla Corte Costituzionale.

In tale direzione, con riferimento a tutte le tipologie di consultazioni elettorali, il comma 1 prevede la possibilità di sottoscrivere le liste di candidati con le modalità di cui all'art. 20, comma I -bis, del CAD per gli elettori che si trovino nella certificata impossibilità di apporre la firma autografa a causa di un grave impedimento fisico ex art. 55, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o altro impedimento di analoga gravità). La medesima possibilità è estesa agli elettori che si trovino nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22 (elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto organizzati dai comuni ex art. 29 della

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025

legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché elettori affetti da gravi infermità e in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano).

In fase di conversione del citato decreto-legge n. 27/2025, il Governo ha accolto - al Senato della Repubblica - un ordine del giorno che lo impegna a **"ritenere applicabile la modalità di sottoscrizione delle liste riferita alle persone con disabilità interessate dalla disposizione in questione anche ai fini della sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte delle medesime persone ".**

Si ritiene, pertanto, necessario, così come già chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare n. 34/2025 alla quale si rimanda, assicurare agli elettori non in grado di apporre una firma autografa, che si trovino nelle medesime condizioni richiamate dal comma 1, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 27/2025, di poter sottoscrivere, con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la dichiarazione di accettazione della candidatura contenente anche la dichiarazione sostitutiva del candidato in cui si attesta l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità.

Occorre, inoltre, precisare che:

- il documento informatico di accettazione della candidatura, con la relativa sottoscrizione digitale, va consegnato su supporto digitale agli uffici preposti alla ricezione delle candidature, corredato da certificazione medica attestante il grave impedimento (art. 4, co 2 D.L. 27/2027);
- la firma digitale apposta sul documento di accettazione della candidatura non ha bisogno di essere autenticata, poiché la stessa firma digitale certifica già la provenienza certa da quel sottoscrittore, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale;
- il documento sottoscritto con firma elettronica deve essere depositato su supporto digitale fisico, ad esempio CD, DVD, pen-drive o simili;
- le Commissioni e le Sottocommissioni elettorali circondariali, competenti all'esame delle candidature - a norma degli articoli 30 e 33 del testo unico di cui al d.P.R. n. 570/1960 - devono verificare, con idoneo programma informatico che la firma digitale sia valida, cioè che non sia né scaduta né revocata, e che il documento, oltre a contenere le informazioni richieste dalla legge, non sia stato alterato dopo l'apposizione della firma medesima.

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025

e) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni elettorali di cui all'oggetto, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).

In tal senso, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sez. I, con parere n. 1232 del 13 dicembre 2000. Nello stesso senso si è nuovamente espresso lo stesso Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Consiglio di Stato – Sez. V – n. 2178 del 16 aprile 2012).

f) Comunicazione di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni regionali.

Per le elezioni regionali i Prefetti dei rispettivi ambiti territoriali interessati vorranno fornire con ogni tempestività, preferibilmente a mezzo messaggistica interna certificata, notizie su eventuali ricorsi presentati ai competenti Tribunali amministrativi regionali nei confronti dei provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali, nonché sulle conseguenti decisioni adottate, in sede cautelare o di merito, dagli organi di giustizia amministrativa.

******

Le SS.LL. vorranno cortesemente dare rapida notizia dei contenuti e degli adempimenti di cui alla presente circolare ai sindaci e ai segretari comunali, ai presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali della provincia ed agli altri soggetti coinvolti affinché siano assicurate la tempestività e la massima precisione delle operazioni ad essi demandate, esercitando, inoltre, una particolare vigilanza a mezzo degli Uffici elettorali provinciali affinché venga data esatta e puntuale osservanza a tutti i complessi adempimenti sopraindicati.

IL COORDINATORE U.O.E.

Dott. Tommaso Calabrò

Tommaso
Calabrò
13.08.2025
15:00:08
GMT+02:00

Regione Calabria REGCAL 611005 13/08/2025